SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

4ª COMMISSIONE

(Difesa)

GIOVEDÌ 9 APRILE 1964

(3ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORNAGGIA MEDICI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » **(280)** (*D'iniziativa del senatore Bellisario*) **(Seguito della discussione e approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 44, 45
PIASENTI, *relatore* 45

« Scuole allievi operai delle Forze armate » **(467)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44
ANGELILLI 36, 38, 41
BONALDI 37, 38, 42, 43, 44
DARÈ 36, 42
LESSONA . . . . . *Pag.* 42
MORANDI 37
PALERMO 38, 40, 42, 43
PELIZZO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 39, 41, 42, 44
PIASENTI, *relatore* 34, 36, 38, 42
ROFFI 37, 38
ROSATI 42
ZENTI 36

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Battino Vittorelli, Bonaldi, Cornaggia Medici, Darè, Fanelli, Giorgi, Granzotto Basso, Lessona, Morandi, Pajetta Noè, Palermo, Piasenti, Roasio, Roffi, Rosati, Traina e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Pelizzo.

ANGELILLI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Scuole allievi operai delle Forze armate » (467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Scuole allievi operai delle Forze armate », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 467, nulla oppone al suo ulteriore corso.

Ritiene, peraltro, di suggerire alla Commissione di merito, in ossequio al disposto della legge 1° marzo 1964, n. 62, un emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 11, del seguente tenore: " Al l'onere di lire 72.000.000, derivante dalla presente legge nell'esercizio relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli nn. 110 (lire 17.000.000) e 145 (lire 55.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio " ».

P I A S E N T I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, anche se la locuzione è usata per tutti i provvedimenti (chè, diversamente, non verrebbero presentati) il disegno di legge al nostro esame si può veramente definire « assai atteso », e non soltanto dalle leve che già hanno frequentato le scuole allievi operai, ma, su un piano più generale, sia dalle Forze armate, sia dal mondo professionale italiano. Abbiamo tutti presente che, in vari interventi, il Ministro della difesa mai ha mancato di ribadire la necessità di dotare le Forze armate di operai civili specializzati. L'esperienza nostra, e di chi segue con particolare intelletto d'amore le necessità delle Forze armate, ci dice che vi si verificano lacune e carenze gravi sul piano economico e su quello produttivistico. Così, un Istituto geografico militare, fornito di attrezzature di primissimo ordine e di esperienze di altrettanto elevato livello, deve talvolta affidare a ditte private l'incarico di procedere nel lavoro di rilevamento al 25.000 del territorio della Repubblica. Così le Officine per la riparazione degli automezzi sono carenti di personale, al punto che si deve affidare quasi tutto il lavoro a imprese private. L'esperienza ci dice che anche al di fuori dell'ambito delle competenze specifiche della Commissione difesa, in quello civile cioè, è vivamente attesa la possibilità di disporre di personale fornito di una qualificazione professionale adeguata allo sviluppo dell'industria odierna.

Per quanto riguarda l'*iter* del provvedimento, devo ricordare che presso l'altro ramo del Parlamento furono presentati inizialmente due progetti: uno di iniziativa governativa, uno parlamentare degli onorevoli Guadalupi ed altri. Fu proceduto alla discussione congiunta, nel corso della quale fu di parecchio migliorata la formulazione dei due provvedimenti, cosicchè noi oggi potremmo senz'altro approvare il disegno di legge nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, se non si rendesse necessario modificare l'articolo 11 nel modo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro a seguito della vigente legge sul bilancio.

Quali sono i punti caratteristici del provvedimento in esame? I punti caratteristici, veramente benefici per i giovani che hanno già frequentato i corsi e per quelli che si apprestano a frequentarli, sono i seguenti: anzitutto, per chi già ha seguito i corsi, la sicurezza della immissione nei ruoli dello Stato. Secondariamente un contemperamento della esigenza che questi giovani prestino servizio negli arsenali, istituti, e via dicendo, con quella che essi svolgano il servizio militare; e noi sappiamo che anche presso i vari reparti vi è una necessità, direi addirittura « frenetica », di personale fornito di specializzazione.

Altri punti importanti sono contenuti nell'articolo 3, che tratta dell'assicurazione degli allievi operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; nell'articolo 5 dove, con emendamenti accolti in sede di discussione nell'altro ramo del Parlamento,

il contributo di frequenza è stato portato da 200, 300 e 400 lire a lire 400, 500 e 600, ed in cui è prevista la corresponsione, anche durante il mese estivo di chiusura della scuola, agli allievi promossi nella prima sessione, di un premio d'importo pari al contributo di frequenza. Anche questo è un miglioramento apportato con emendamento aggiuntivo dalla Commissione della Camera.

Un miglioramento economico è stato, altresì, approvato all'articolo 7: anzichè un compenso « forfettario » di lire 6.000 mensili, ne è stato stabilito uno meglio graduato a favore degli insegnanti.

Passando all'articolo 8, debbo far presente che uno dei punti più controversi nella discussione presso la Camera è stato quello della immissione degli allievi operai idonei in una specifica categoria di operai.

Era stato proposto che essi fossero immessi nella seconda categoria degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza. Poi, invece, è prevalsa la soluzione della terza categoria. Mi sono andato doverosamente a rivedere la legge 5 marzo 1961, n. 90, ed ho potuto controllare che la seconda categoria prevede una specializzazione quale i giovani diplomati di queste scuole non possiedono. Invece la terza categoria — che così è definita: « Comuni (coefficiente 151): Operai addetti a mansioni che richiedono una normale capacità nella qualifica professionale di mestiere; operai di controllo » — meglio risponde alla qualifica che i giovani allievi operai conseguono dopo aver frequentato i corsi.

Mi sembra, quindi, che la soluzione adottata dalla Camera dei deputati sia la migliore; d'altro canto, riaprire la discussione sulla opportunità di destinare gli allievi operai alla seconda piuttosto che alla terza categoria, significherebbe rimettere sul tavolo un problema assai complesso, quello della intera revisione della suddivisione per categorie, da affrontarsi piuttosto in sede di legge delegata. Noi abbiamo delegato al Governo, come i colleghi ricordano, anche tutta la parte relativa al personale civile, alle attività, alle qualifiche, e via dicendo. Io sarei pertanto del parere che anche sotto questo aspetto (sul quale ho posto particolarmente la mia attenzione, perchè gli onorevoli deputati vi hanno dedicato molto tempo), valga la pena di mantenere il testo della Camera.

Io aggiungerei anzi un'altra valutazione: un'immissione in categorie superiori porterebbe delle turbative tra il personale che già attende da parecchio tempo di essere passato in seconda e in prima categoria, o nella categoria di classe operaia — personale anziano, già espertissimo dei cantieri, delle officine, degli istituti e così via — che si troverebbe ad essere frammisto a questi giovani, ancora non professionalmente maturi. L'immissione nella terza categoria pare pertanto al relatore la soluzione migliore.

Ancora un accenno al modo col quale si è risolto il problema cui dianzi accennai, quello cioè di conciliare la presenza di questi giovani nell'ambito dei rispettivi istituti e nei reparti. All'articolo 9 si è stabilito che i giovani che saranno assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, godranno di una riduzione di ferma di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai, e comunque per non oltre sei mesi. È evidente infatti che non si possono lasciare contemporaneamente i giovani nei reparti e presso gli stabilimenti militari.

Ecco le ragioni per le quali io ritengo che, così come è stato elaborato il provvedimento — dopo la fusione dei due progetti — dallo altro ramo del Parlamento, esso possa essere senz'altro approvato, tranne la modifica di carattere formale, relativa all'articolo 11, suggerita dalla Commissione finanze e tesoro.

P R E S I D E N T E . Nel parere della Commissione finanze e tesoro non esiste, a mio avviso, una preclusione a che il provvedimento abbia ulteriore corso, ma soltanto un suggerimento. Infatti, nel parere è detto: « La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 467, nulla oppone al suo ulteriore corso. Ritiene peraltro di suggerire . . . ».

Non vorrei che qualora il provvedimento fosse rinviato alla Camera dei deputati si perdesse un tempo prezioso, in rapporto all'attesa delle categorie interessate.

Ho espresso un mio personale parere. Mi rimetto, comunque, a quanto vorrà decidere la Commissione.

P I A S E N T I , *relatore*. Sono anch'io dell'avviso che, quanto più rapidamente il provvedimento sarà approvato, tanto meglio sarà. Se si trovasse la maniera di superare la difficoltà mercè un parere unanime della Commissione, ne sarei ben lieto.

A N G E L I L L I . Anche a mio avviso, la via migliore risulterebbe, in rapporto all'attesa delle categorie interessate, nell'approvare il disegno di legge senza che questo sia rimandato alla Camera; ma penso che ci troviamo di fronte a difficoltà d'ordine tecnico, nonostante che all'articolo 11 sia inserita la disposizione che il Governo può apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Vorrei, anche, sottolineare che mi sembra troppo ridotto e limitato il compenso per gli istruttori, e mi auguro, pertanto, che il bilancio consenta in seguito un miglioramento del trattamento relativo.

Sono, insomma, del parere che il provvedimento venga approvato con la modifica suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, e che venga trasmesso immediatamente all'altro ramo del Parlamento, affinchè il disegno di legge, così atteso dalle categorie interessate, abbia una rapida definizione.

D A R E ' . Sarei dell'avviso di approvare il provvedimento nella sua attuale stesura; successivamente in Aula, in sede di discussione dei capitoli di bilancio, si potrebbe proporre un emendamento con il quale viene autorizzata una variazione di spesa. Il medesimo procedimento, del resto, è adottato nei bilanci comunali e provinciali, e forse, potrebbe essere introdotto anche in questa sede.

Z E N T I . Poichè il Sottosegretario ha l'amabilità di seguirci nei nostri lavori dopo aver esaminato con una certa attenzione il provvedimento, vorrei fare due raccomandazioni.

Al secondo comma dell'articolo 2 è detto che con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le condizioni di ammissione degli allievi, nonchè, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, i programmi dei corsi.

Parrebbe più opportuno chiedere il parere del Ministro della publica istruzione, in quanto v'è una stretta analogia tra due tipi di scuole, cioè fra gli istituti tecnici professionali e gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, gestiti dal Ministero della pubblica istruzione, e i corsi che vogliamo istituire. Invece, è attribuzione del Ministero del lavoro istituire e gestire solo i corsi di addestramento.

La seconda raccomandazione, che peraltro è superata certamente dalle intenzioni del Ministro, è che i giovani che possono essere ammessi nelle scuole allievi operai, dovrebbero aver adempiuto all'obbligo scolastico, essere, cioè, in possesso della licenza di scuola media inferiore. Ciò per due motivi: per ragioni di età, cioè di maturità psicofisica, e anche perchè la specializzazione tecnologica si elevi sulla piattaforma di una sufficiente formazione umanistica.

L'articolo 8 ha destato qualche perplessità. Infatti, in virtù di tale articolo lo Stato assume sia pure potenzialmente, quindi discrezionalmente, l'impegno della immissione nei ruoli degli allievi operai, mentre nessuna contropartita viene richiesta agli allievi stessi; affiora, cioè, il timore che gli allievi, una volta specializzati, prendano la via più redditizia della occupazione civile. Attenua tale timore la stabilità dell'occupazione negli arsenali e nelle officine dello Stato, che è invece aleatoria nella occupazione aziendale, o comunque civile. Ma vi è una positiva considerazione da fare ben più ampia e sostanziosa: il Paese ha un acuto bisogno di maestranze specializzate e le scuole militari per allievi operai concorreranno, insieme con le altre istituzioni professionali, pubbliche o aziendali, alla formazione di tali maestranze.

Le Forze armate della Repubblica, tradizionalmente considerate scuola di disciplina e di carattere, avranno anche il merito di concorrere validamente alla soluzione del problema della qualificazione professionale.

Non mi soffermo, per ovvie ragioni, a « motivare » quest'altra raccomandazione; che cioè, nella massima misura possibile, le scuole per allievi operai vengano istituite nelle officine e negli stabilimenti militari del Mezzogiorno.

Per quanto riguarda l'articolo 11, non entro nel merito tecnico della discussione che è stata fatta; mi sembra che si tratti di una collocazione tecnica nel bilancio-ponte luglio-dicembre 1964. Vorrei soltanto aggiungere che lo stanziamento di 143 milioni per l'esercizio in corso appare commisurato, almeno in parte, agli oneri già in atto. Per quanto ho osservato in merito all'articolo 8 del provvedimento, auspico che tale stanziamento sia, nei futuri esercizi, congruamente rimpinguato: sarà denaro pubblico speso bene.

B O N A L D I . Onorevole Presidente, dopo aver attentamente ascoltato la relazione del senatore Piasenti, sono più che mai convinto della opportunità di procedere alla soppressione dell'articolo 9 del disegno di legge in esame, il quale determina, a mio avviso, una situazione assurda, del resto sottolineata anche in sede di discussione alla Camera dei deputati. Infatti, mentre, da una parte, l'Esercito invoca da anni un provvedimento per il reclutamento di volontari a lunga ferma, onde far fronte alla crisi di personale specializzato, con l'articolo 9 del presente disegno di legge si riduce il periodo di ferma degli specialisti, che le Forze armate istruiscono per le loro necessità. Ciò, pertanto, mi sembra in contrasto con la esigenza di specialisti, che si richiedono in un esercito moderno, e, in particolare, con quella delle nostre Forze armate. Inoltre, dobbiamo tener presente che già l'efficienza dell'Esercito viene a risentire negativamente della riduzione della ferma da 18 a 15 mesi; una ulteriore riduzione di tale ferma determinerebbe, quindi, una situazione quanto mai diffifficile. Per tali motivi, insisto nella soppressione dell'articolo 9.

M O R A N D I . Quando ho sentito parlare di scuole allievi operai da istituire nel sud d'Italia mi sono allarmato: ricordiamoci che anche nel nord vi sono arsenali di grande tradizione, come La Spezia e Venezia, per i quali sono indispensabili delle maestranze qualificate. Comunque, ciò che più mi premeva di sottolineare è il pericolo cui andremmo incontro con una misura del tipo di quella proposta dal senatore Bonaldi, e cioè con la soppressione dell'articolo 9: ne deriverebbe un sensibile ritardo nella approvazione del disegno di legge. A tal proposito ritengo opportuno far rilevare che i giovani allievi operai sono da molti anni — quasi sei — in attesa di questo provvedimento, e che pertanto a loro interessa soprattutto che esso venga una buona volta approvato. Quindi mi permetto di pregare gli onorevoli senatori di non ritardarne l'*iter* e di volerlo approvare nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Anch'io avrei degli emendamenti da proporre, ma me ne astengo per non intralciare l'entrata in vigore della nuova legge e mi limito a presentare un ordine del giorno, che, spero, sarà accolto dalla Commissione. L'ordine del giorno è un invito al Governo a predisporre opportune norme per il passaggio alla seconda categoria di mestiere degli allievi operai che abbiano superato i corsi effettuati fino al 1961 e quelli che saranno svolti a partire dal 1962. Mi riservo di presentarlo più oltre nella sua stesura definitiva.

R O F F I . Anch'io sono del parere che sia opportuno approvare il più presto possibile il disegno di legge in esame, superando anche la tentazione di proporre emendamenti, indubbiamente pertinenti, ma che potrebbero ritardare l'*iter* del provvedimento. È un peccato che già una esigenza formale, quella suggeritaci dalla Commissione finanze e tesoro, ci costringa a rimandarlo alla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . Per la verità il parere della Commissione finanze e tesoro non è, a mio avviso, impegnativo, in quanto è premesso in esso che non vi è opposizione all'ulteriore *iter* del provvedimento.

R O F F I . Se non introduciamo nemmeno la modifica formale suggerita per l'arti-

colo 11, meglio ancora, in quanto daremmo subito corso ad un provvedimento che — sebbene io sia nuovo della Commissione — mi risulta affronti un problema non nuovo nè alle Forze armate nè al Parlamento. Ed è proprio per tale motivo che noi ci asteniamo dal presentare, come invece avremmo voluto, una proposta di emendamento all'articolo 8, volto a far sì che gli operai idonei siano inquadrati nella seconda e non nella terza categoria, analogamente a quanto si propone in un disegno di legge che porta la firma dell'attuale Sottosegretario Guadalupi. Ci asteniamo dal presentare tale emendamento non perchè il problema da esso trattato non sia importante, e perchè noi si pensi che esso non debba essere risolto in avvenire a favore degli operai, così da indurli a rimanere negli stabilimenti militari e non essere invece attratti dalle occupazioni civili, ma per un omaggio alla rapidità dell'entrata in vigore della nuova legge. Ed è in forza di tale spirito che ci limitiamo oggi unicamente a formulare un auspicio per l'avvenire e a opporci alla proposta del senatore Bonaldi di soppressione dell'articolo 9, dichiarandoci, invece, favorevoli all'ordine del giorno preannunciato dal senatore Morandi.

A N G E L I L L I . Aderisco all'ordine del giorno presentato dal senatore Morandi, e mi dichiaro contrario alla proposta di soppressione dell'articolo 9 avanzata dal senatore Bonaldi.

Dopo di che mi si consenta di esprimere il mio sommesso parere in ordine all'articolo 11, ad evitare se possibile di giungere ad una votazione contrastata. Premetto di essere favorevolissimo a che il provvedimento sia approvato quanto prima possibile; tuttavia, non possiamo ignorare quanto la Commissione finanze e tesoro ci fa presente, perchè potremmo correre il rischio di trovarci di fronte ad un serio ostacolo alla sollecita entrata in vigore del disegno di legge. Esso, infatti, pur dopo la nostra approvazione potrebbe essere respinto dal Capo dello Stato, per un vizio di procedura; ed il vizio è evidente, perchè si parla nel testo attuale di esercizio finanziario 1964-65 che, di fatto, non esiste più.

Perciò, prima che si giunga alla votazione, ritengo di dover richiamare l'attenzione della Commissione su tale delicato punto: perchè tutti hanno sollecitato la rapida approvazione del provvedimento, ma hanno dimenticato che se l'approvazione non presenterà i crismi della regolarità, l'entrata in vigore del disegno di legge ne sarà ulteriormente ritardata, e per un periodo superiore a quello che oggi è necessario perchè la Camera dei deputati lo riesamini e lo approvi con la modifica formale suggerita dalla Commissione finanze e tesoro. D'altro canto, mi risulta che anche presso le altre Commissioni si è già provveduto, e si continua a provvedere, alle modifiche formali, necessarie nel senso di far riferimento al nuovo esercizio che si concluderà il 31 dicembre prossimo, dopo l'approvazione della legge Curti.

B O N A L D I . Sempre a sostegno della mia tesi circa la opportunità di sopprimere l'articolo 9, faccio rilevare che la legge delegata sul reclutamento fissa la ferma in 15 mesi: è evidente che la norma che noi andremo ad approvare, contrasta con quella disposizione.

P A L E R M O . Il caso degli operai specializzati è previsto nella legge delegata. Ricordo che in sede di Commissione consultiva il senatore Messe si dichiarò contrario alla riduzione del periodo di leva per gli operai; ma, ciò nonostante, la Commissione approvò tale misura.

R O F F I . Comunque, una legge successiva modifica quella precedente.

P A L E R M O . Esatto.

P I A S E N T I , *relatore*. Sono vivamente grato agli onorevoli senatori non soltanto per la loro posizione positiva nei confronti del disegno di legge nel suo insieme, ma anche per gli ulteriori chiarimenti e le indicazioni che hanno fornito su ciò che dovrà fare il Governo, indipendentemente dalla lettera della legge, e in ossequio al suo spi-

rito, nonchè per le raccomandazioni che sono state formulate dal collega Zenti, e che mi paiono degne di essere accolte dalla Commissione.

Per quanto riguarda la proposta di soppressione dell'articolo 9, indipendentemente dalla precisazione di carattere giuridico fatta dal senatore Palermo, ritengo sia il caso di sottolineare come, anche nel caso di massima limitazione del servizio militare, i giovani allievi operai finiscano per effettuare 9 mesi almeno di servizio presso i reparti. Ed è evidente che, indipendetemente dall'abito mentale che si saranno formati durante il corso annuale, biennale o triennale che sia stato, essi saranno più idonei a recepire agevolmente l'addestramento consueto « basico ». Non dimentichiamo, poi, che parte dell'addestramento successivo a quello dei C.A.R. verte proprio su materie che costituiscono oggetto di studio durante il corso di allievi operai. Perciò mi sembra che anche la esenzione massima di 6 mesi del periodo di leva non sia in alcun caso pregiudizievole per l'addestramento degli specialisti.

In ordine al dibattutissimo problema riguardante l'articolo 11, effettivamente ci troviamo di fronte alla necessità di procedere ad una modifica del testo. Non esiste infatti più un esercizio finanziario 1964-65, ma esiste un esercizio-ponte sino alla fine del 1964, in modo da consentire poi il riferimento ad esercizi solari. Potremmo quindi trovarci di fronte ad un messaggio presidenziale di rinvio del disegno di legge al Parlamento, con il pericolo (indipendentemente da ogni altra considerazione) di perdere molto più tempo di quello che oggi sarebbe necessario per rimandare il provvedimento alla Camera dei deputati con l'articolo 11 modificato secondo il suggerimento della Commissione finanze e tesoro.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Faccio rilevare che il parere della Commissione finanze e tesoro non va inteso come un semplice consiglio, bensì come un preciso richiamo ad una disposizione di legge. Nessuno più del Governo sarebbe favorevole ad una rapidissima approvazione del disegno di legge. Ma, condividendo appieno le preoccupazioni opportunamente espresse dal senatore Angelilli e sottolineate dal relatore, ritengo sia nell'interesse stesso delle categorie, le quali attendono l'entrata in vigore delle norme stabilite dal provvedimento in discussione, modificare l'articolo 11, e fare in modo che la Camera dei deputati possa, nel breve volgere di alcuni giorni, approvare definitivamente, il provvedimento in un testo che eviti intoppi procedurali.

Per tale motivo, prego la Commissione di recedere da ogni altra proposta di emendamento, facendone eventualmente oggetto di ordini del giorno, così come ha fatto il senatore Morandi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Presso gli stabilimenti e le officine militari possono essere istituite scuole allievi operai per la formazione professionale di operai occorrenti alle Forze armate.

Le scuole allievi operai svolgono corsi annuali, biennali e triennali.

Presso le stesse scuole possono essere svolti corsi per l'addestramento, la qualificazione e l'aggiornamento degli apprendisti e degli altri operai delle Forze armate.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'istituzione delle scuole allievi operai è disposta con decreto del Ministro per la difesa.

Con decreto del Ministro per la difesa sono altresì stabiliti l'ordinamento delle scuole, la durata dei corsi, le prove di esame e le condizioni di ammissione degli allievi nonchè, sentito il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, i programmi dei corsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Agli allievi operai si applicano le disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A coloro che non abbiano già diritto ad assistenza sanitaria sono estese le norme relative all'assistenza sanitaria da parte dell'E.N.P.A.S., previste a favore dei dipendenti statali.

(*È approvato*).

Art. 4.

Agli allievi operai che, ultimati i corsi, superino le prove stabilite dal decreto di cui al precedente articolo 2 è rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio del relativo mestiere.

Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro e nella emigrazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

Agli allievi operai è corrisposto, per ogni giornata di effettiva presenza ai corsi, un contributo di frequenza nelle misure appresso indicate:

corsi triennali:

lire 400 per il primo anno;
lire 500 per il secondo anno;
lire 600 per il terzo anno;

corsi biennali:

lire 400 per il primo anno;
lire 500 per il secondo anno;
corsi annuali: lire 400.

Nel periodo estivo di chiusura della scuola, della durata di un mese all'anno, agli allievi promossi nella prima sessione è corrisposto un premio d'importo pari a quello del contributo di cui al comma precedente.

Gli allievi operai sono ammessi a partecipare alla mensa aziendale dello stabilimento od officina e per ciascuno di essi è corrisposto alla mensa un contributo di ammontare eguale a quello corrisposto per gli operai.

Il contributo di frequenza e il contributo di mensa non precludono al genitore dell'allievo operaio a carico il diritto alle quote di aggiunta di famiglia e agli assegni familiari previsti dalle norme in vigore.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina.

Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile — compresi i salariati — dipendente dal Ministero della difesa.

Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

(*È approvato*).

Art. 7.

Al direttore, al segretario e agli istruttori teorico-pratici delle scuole allievi operai sono corrisposte per la durata dei corsi, le seguenti indennità lorde mensili:

direttore, lire 10.000;
segretario, lire 4.000;
istruttori teorico-pratici, lire 3.000.

Al personale insegnante civile e militare è corrisposto un compenso orario lordo di lire 300, entro il limite di 60 ore mensili elevabili, in via eccezionale e temporanea, con determinazione ministeriale, fino ad un massimo di 70 ore mensili.

P A L E R M O . L'articolo in esame mi suggerisce una considerazione: quando si attribuiscono degli emolumenti, facciamo in modo che siano dei compensi, non degli oboli. Infatti, è un obolo il dare 10.000 lire mensili al direttore di una scuola, che è, come ben sapete, un ufficiale superiore. Noi non vogliamo ritardare l'*iter* del provvedimento

proponendo emendamenti; ma non possiamo non dichiararci contrari a un simile modo di compensare un servizio prestato da ufficiali. Quindi, facciamo voti perche quanto prima possibile il Ministero della difesa riesamini il problema e lo risolva in modo adeguato.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi corre l'obbligo di far rilevare che, nel caso citato, si tratta di una in dennità, non di una retribuzione.

A N G E L I L L I . Sono lieto che anche il senatore Palermo abbia sollevato un problema che io stesso avevo proposto all'attenzione della Commissione, e confido che le condizioni del bilancio possano, in un prossimo avvenire, consentire la corresponsione di più adeguati emolumenti.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 8.

Gli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui al precedente articolo 4 negli ultimi due anni scolastici e semprechè siano in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono, a domanda, in relazione alle esigenze del servizio, essere nominati senza concorso operai di terza categoria nel ruolo degli operai della Forza armata cui appartiene la scuola di provenienza fino al limite massimo annuo di 300 unità per ogni Forza armata.

L'assunzione ha luogo, ciascun anno, anche in soprannumero, in una o più volte, per il numero di posti, le qualifiche di mestiere e le sedi di servizio stabiliti con determinazione ministeriale. Con la stessa determinazione è fissato il termine utile per la presentazione delle domande e sono indicati per ogni mestiere gli attestati di idoneità che dànno titolo all'assunzione.

Le nomine sono disposte nell'ordine della graduatoria compilata per ciascun mestiere in base al punteggio di merito riportato alla fine del corso o, in mancanza, secondo il punteggio che verrà assegnato dalla scuola di provenienza previo saggio teorico pratico.

Qualora le vacanze disponibili nella terza categoria non siano sufficienti per l'assunzione degli allievi operai nel limite massimo indicato nel precedente comma primo, saranno tenuti scoperti, nella quarta categoria e occorrendo nella seconda e nella prima, ove esistano o man mano si formino, tanti posti quanti sono quelli assegnati in soprannumero nella terza categoria.

Ferme restando le altre condizioni e modalità stabilite dai commi precedenti, nel primo anno di applicazione della presente legge possono essere assunti senza concorso, gli allievi delle scuole allievi operai degli stabilimenti ed officine militari che abbiano ultimato con profitto i corsi, per un numero di posti da stabilire con determinazione ministeriale nel limite massimo di 800 per l'Esercito e di 1.000 per la Marina.

È fatto salvo il diritto al collocamento obbligatorio per chiamata diretta dei mutilati ed invalidi per i quali speciali disposizioni prevedono una riserva di posti. Ai fini della determinazione del numero di posti conferibili agli anzidetti mutilati ed invalidi non va tenuto conto delle assunzioni degli allievi operai disposte in base al presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 9.

Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva è ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti.

Il senatore Bonaldi ha presentato, come i senatori ricorderanno, un emendamento, con il quale si propone la soppressione dell'articolo.

P A L E R M O . Sono contrario alla proposta del senatore Bonaldi, motivata dalla preoccupazione di una riduzione della efficienza delle Forze armate per quanto si riferisce agli specialisti.

Vorrei far notare che non dobbiamo confondere quelli che sono gli specialisti da quelli che sono i militari, che assolvono all'obbligo della leva. Per gli specialisti vi è un reclutamento speciale e una diversa durata di servizio. L'obbligo di leva si assolve nello addestramento per mettere in condizioni il cittadino militare di poter difendere, in caso di bisogno, il Paese. Occorre quindi un addestramento non solo teorico, ma anche pratico e tecnico. Se ci troviamo di fronte ad alcuni cittadini che questo addestramento tecnico già hanno acquisito, non capisco perchè non dovremmo dare il beneficio previsto dal disegno di legge. A questo proposito ricordo che la vecchia legislazione si ispirava proprio a questo principio, tanto che gli allievi dei collegi militari, che a 17 anni venivano arruolati, erano esentati dal servizio, allorchè venivano chiamati alle armi, in quanto l'addestramento militare l'avevano acquisito durante il periodo trascorso nei detti collegi militari.

A mio avviso, pertanto, l'articolo 9 non deve essere soppresso, e non soltanto per le ragioni esposte, ma anche perchè è necessario che il provvedimento sia approvato il più presto possibile, perchè molto atteso dagli interessati.

L E S S O N A . Anch'io mi dichiaro contrario all'emendamento del senatore Bonaldi per le ragioni esposte dal senatore Palermo. Inoltre, sappiamo tutti, per esperienza diretta, che gli operai, entrando a far parte degli stabilimenti militari, vi acquisiscono in maniera valida ed adeguata la conoscenza dei rapporti che governano il mondo militare, conoscenza che viene appresa dalle reclute durante i primi mesi di istruzione.

R O S A T I . Dichiaro di essere contrario alla soppressione dell'articolo 9 non solo per le ragioni che sono state esposte ed illustrate dagli altri colleghi, che mi hanno preceduto, ma anche perchè, altrimenti, verremmo a togliere un incentivo per attirare i giovani a frequentare tali scuole. Del resto mi sembra che, a quanto ha detto il relatore, il numero degli allievi non è elevato, che esso non supera le 800 unità per l'Esercito e le mille unità per la Marina, e che pertanto interessa una aliquota limitatissima di giovani.

D A R E'. A nome del Gruppo socialista mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 9.

P I A S E N T I , *relatore*. Il relatore è contrario alla proposta di soppressione dell'articolo 9.

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è contrario alla soppressione dell'articolo 9 non soltanto per le ragioni esposte, ma anche perchè la riduzione del periodo di leva in questo caso non danneggia l'istruzione che deve avere il soldato, in quanto egli successivamente ha maggiori contatti con coloro che si trovano alle dipendenze delle Forze armate.

B O N A L D I . Vorrei soltanto osservare che il fatto che questi operai prestino il loro servizio in uno stabilimento militare, non li mette assolutamente in condizione di imbracciare un moschetto prima degli altri. I cittadini vengono chiamati a prestare servizio militare per poter essere in condizione, in caso di bisogno, di difendere il Paese. Ebbene, costoro, per il solo fatto di essere operai in stabilimenti militari, non sono assolutamente migliori degli altri. Del resto, già altri eserciti hanno avuto questa esperienza.

Dichiaro pertanto di insistere nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento del senatore Bonaldi inteso a sopprimere l'articolo 9.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9.

(*È approvato*).

B O N A L D I . Annuncio fin da ora che, dopo la votazione testè avvenuta, mi asterrò dalla votazione finale del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Proseguiamo nel l'esame degli articoli.

Art. 10.

Sono convalidati i pagamenti per contributi di frequenza agli allievi nonchè per i compensi al personale direttivo, insegnante e di segreteria effettuati in relazione ai corsi allievi operai già svolti, od in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stabilimenti e le officine militari.

La convalida è concessa nel limite degli importi risultanti dall'applicazione ai predetti corsi delle norme della presente legge, fatta eccezione per i corsi di perfezionamento per i quali il contributo di frequenza può essere riconosciuto nella misura massima di lire 600 giornaliere fino al termine dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 11.

All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

All'onere, di pari importo, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1964-65 si farà fronte mediante eguali riduzioni degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli nn. 110 e 145 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

P A L E R M O : In un primo tempo ero favorevole a che il disegno di legge venisse approvato senza la modificazione suggerita dalla Commissione finanze e tesoro. Rileggendo, però, con maggiore attenzione l'articolo, mi sono convinto che, qualora noi approvassimo l'articolo nel testo del disegno di legge, commetteremmo un errore formale, e anche un errore materiale. Infatti nell'articolo 11 si fa un riferimento all'esercizio 1963 64, che non esiste più: al suo posto esiste un bilancio « ponte ». Ritengo pertanto necessario che l'articolo 11 venga emendato al fine di non correre dei rischi. La Camera dei deputati la settimana prossima potrà approvare il disegno di legge, per modo che esso diverrà al più presto operante.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'articolo 11 nel testo originario.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo suggerito dalla Commissione finanze e tesoro per il secondo comma.

(*È approvato*).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 11 nel testo originario.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11, il quale, con le modifiche testè approvate, risulta così formulato:

« All'onere di lire 143.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64 si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 110 (lire 33.500.000) e 145 (lire 110.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio.

All'onere di lire 72.000.000, derivante dalla presente legge per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, si farà fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli corrispondenti ai capitoli numeri 110 (lire 17.000.000) e 145 (lire 55.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni ».

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ordine del giorno, già preannunciato dal senatore Morandi, e adesso presentato dal senatore Morandi stesso, insieme con il senatore Angelilli, nella sua stesura definitiva:

« La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, discutendo il disegno di legge n. 467, rilevato che numerosi operai di terza categoria sono adibiti da tempo a mansioni di categoria superiore; riconosciuta la necessità che i giovani che abbiano frequentato i corsi allievi operai siano inquadrati in una categoria di mestiere che tenga conto della qualificazione professionale raggiunta, invita il Governo a predisporre, in occasione della emanazione dei provvedimenti previsti dalla legge delega, n. 1862, del 12 dicembre 1962, per il riordinamento dei servizi della Difesa, opportune norme intese a consentire il passaggio degli allievi operai che abbiano superato i corsi svolti sino al 1961 e quelli che saranno svolti a partire dal 1962, alla seconda categoria di mestiere, nonchè degli operai di terza categoria addetti a mansioni di categoria superiore; emanando, nel più breve tempo possibile, la tabella dei mestieri prevista dall'articolo 2, primo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90 ».

P E L I Z Z O , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'ordine del giorno.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Dobbiamo passare adesso alla votazione finale del disegno di legge.

B O N A L D I . Dichiaro, come ho già preannunciato, di astenermi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 » (280)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Bellisario: « Estensione del trattamento di quiescenza, previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, ai salariati a matricola ed ai lavoratori permanenti già dipendenti dalle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina licenziati in forza del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, successivamente riassunti in servizio con la qualifica di operai temporanei e nuovamente licenziati nel periodo compreso tra il 1° luglio 1923 e il 31 dicembre 1926 ».

Ricordo che nella seduta del 5 febbraio 1964, in sede di discussione dell'articolo 1 del disegno di legge, era stato approvato un emendamento, proposto dal senatore Pugliese, volto a sopprimere, nel secondo comma, la parola « indubbiamente ».

Successivamente il senatore Darè aveva proposto di inserire tra il primo e il secondo comma dell'articolo 1 un emendamento così formulato:

« Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è concesso ai lavoratori di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza ».

Poichè l'emendamento presentato dal senatore Darè, qualora fosse stato approvato dalla Commissione, avrebbe potuto apportare un ulteriore incremento di spesa, fu inviato alla Commissione finanze e tesoro, per dare a quest'ultima la possibilità di esprimere il proprio parere al riguardo; e detta

Commissione ha fatto conoscere il suo parere in proposito nel modo che segue:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato l'emendamento presentato all'articolo 1 del disegno di legge n. 280, nulla ha da opporre, per quanto di competenza, al suo accoglimento.

Ritiene, inoltre, opportuno suggerire alla Commissione di merito una più precisa formulazione dell'articolo 4, del seguente tenore: " All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3 milioni e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

P I A S E N T I , *relatore*. Sull'opportunità del disegno di legge presentato dal senatore Bellisario avevamo espresso un parere favorevole unanime. Il punto rimasto in discussione riguardava quei salariati a matricola che non erano stati riassunti dall'Amministrazione militare, ma da altre Amministrazioni. L'emendamento era stato suggerito in base all'esperienza diretta del senatore Darè, il quale si era premurato di accertare, nella maniera più scrupolosa e obiettiva, quanti erano gli interessati. Si tratta di un numero piccolissimo — uno o due — per cui la variazione della spesa e contenuta in termini irrisori. Occorreva, però, un nuovo parere da parte della Commissione finanze e tesoro, che ci è pervenuto, con modifica anche formale in ordine al nuovo sistema di bilancio. Il relatore è, quindi, grato al senatore Darè che ha permesso il miglioramento della legge, e ne raccomanda l'approvazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo comma dell'articolo 1, che non ha subito variazioni.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento del senatore Darè, di cui è già stata data lettura, e che dovrà costituire un nuovo comma, da inserirsi fra il primo e il secondo comma dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Metto ai voti il secondo comma, con la soppressione della parola: « indubitabilmente », soppressione già approvata nella seduta del 5 febbraio 1964.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'ultimo comma, che non ha subito, anch'esso, variazioni di sorta.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 1, il quale, dopo le variazioni testè introdotte, è del seguente tenore:

« Ai salariati a matricola e ai lavoratori permanenti delle Amministrazioni dell'Esercito e della Marina che furono licenziati in applicazione del regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, e che, riassunti in servizio ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, dello stesso regio decreto, in qualità di operai temporanei, furono successivamente licenziati, o si dimisero dal servizio, in data anteriore al 31 dicembre 1926, è concesso trattamento di quiescenza secondo le norme dell'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

Lo stesso trattamento, a modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809, è concesso ai lavoratori di cui all'articolo 3 dello stesso decreto legislativo, i quali, nel periodo di servizio prestato, non abbiano maturato trattamento di quiescenza.

Il trattamento compete qualora risulti comprovato che motivo esclusivo del definitivo allontanamento dal servizio dei dipendenti fu quello di aver partecipato ad agitazioni sindacali antifasciste o di aver dato altre positive manifestazioni di antifascismo, e sempre che ai dipendenti e loro aventi causa non sia stato liquidato trattamento di quiescenza ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo citato.

Sulla domanda degli interessati deve essere sentito il parere del rispettivo Consiglio di amministrazione del personale salariato del Ministero della difesa ».

(*È approvato*).

Art. 2.

Il trattamento previsto dal precedente articolo 1, ha decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è concesso a domanda degli interessati, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data anzidetta.

(*È approvato*).

Art. 3.

È riaperto per tre mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 809.

(*È approvato*).

Art. 4.

All'onere presunto di lire 5.000.000 derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione finanze e tesoro ha proposto, per l'articolo 4, il seguente nuovo testo:

« All'onere presunto di lire 5.000.000 derivanti dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1963-64 sarà fatto fronte con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 137 e 144 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio, rispettivamente per lire 2.000.000 e 3 milioni e, negli esercizi successivi, con riduzione dei capitoli corrispondenti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo proposto dalla Commissione finanze e tesoro.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari